Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 9 agosto 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 6 maggio 1940-XVIII, *registrato alla Corte dei conti addì 2 luglio* 1940-XVIII, *registro* 5 *Africa Italiana, foglio* 181.

Art. 1.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Boldi Carlo fu Nicola e di Palmira Fossati, nato ad Alessandria il 20 febbraio 1900, centurione del VI battaglione mitraglieri camicie nere scuola.

Cavallero Onorato di Ermenegildo, nato a Torino il 15 agosto 1911, carrista della 3ª compagnia carri d'assalto, 1° gruppo del Regio Governo della Somalia.

Frigeri Massimiliano di Annibale e di Gervasi Giovanna, nato a Savigliano (Cuneo) il 17 giugno 1899, maresciallo maggiore artiglieria della Divisione Libia:

In commutazione della medaglia di bronzo al valor militare conferita con R. decreto in data 31 agosto 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1939-XVII, registro 8 Africa Italiana, foglio 76.

Mameli Ettore di Pietro e di Elvira Mereu, nato l'8 dicembre 1890 ad Assemini (Cagliari), maggiore in servizio permanente effettivo della brigata coloniale « generale Malta ».

CROCE DI GUERRA

Barbieri Giuseppe fu Leonida e fu Virginia Fagandini, nato a Parma il 26 dicembre 1890, ispettore generale della Società anonima Fiat in Africa Orientale Italiana.

Gorresio Vittorio di Marco e di Teresa Silvestro, nato a Modena il 18 luglio 1910, inviato speciale de « Il Messaggero » e del « Secolo XIX ».

Lilli Virgilio, inviato speciale del « Corriere della Sera ».

Pegolotti Giuseppe fu Giovanni e di Carolina Catascini, nato a Cecina (Livorno) il 12 ottobre 1900, inviato speciale de « La Nazione ».

Poggiali Ciro fu Tito, nato a Gavorrano (Grosseto) il 29 novembre 1896, dottore inviato speciale del « Corriere della Sera ».

Art. 2.

Il Regio decreto in data 15 ottobre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1936-XV, registro n. 17 Africa Italiana, foglio n. 59, è rettificato come segue per quanto ha riferimento al cognome del capo manipolo Berretta Fausto:

Beretta Fausto anzichè *Berretta Fausto.*

La rettifica di cui al Regio decreto in data 4 aprile 1939-XVII registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1939-XVII, registro n. 5 Africa Italiana, foglio n. 82, relativa al caporal maggiore *Zuppolo Guido* è annullata.

Il Regio decreto in data 21 luglio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1938-XVI, registro 28 Africa Italiana, foglio n. 196, è rettificato come segue per quanto ha riferimento alla maternità del tenente Fantin Eligio:

Fantin Eligio fu Giacomo e fu Zanotti Cecilia anzichè Tanotti.

Il Regio decreto in data 24 aprile 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1938-XVI, registro 26 Africa Italiana, foglio 151, è rettificato come segue per quanto ha riferimento alla paternità del capitano in servizio permanente effettivo Busi Carlo:

Busi Carlo fu Guelfo anzichè Ernesto.

Il Regio decreto in data 4 novembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1939-XVII, registro 5 Africa Italiana, foglio 359, è rettificato come segue per quanto ha riferimento alla paternità del soldato Redini Corrado:

Redini Corrado di Augusto anzichè di Angelo.

Il Regio decreto in data 4 novembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1939-XVI, registro 3 Africa Italiana, foglio 34, è rettificato come segue per quanto ha riferimento alla maternità del tenente in servizio permanente effettivo Barlesi Giovanni:

Barlesi Giovanni di Salvatore e di Concetta Mancuso anzichè Concetta Manenso.

(2876)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 1052.

Approvazione dell'Accordo stipulato, fra l'Unione doganale italo-albanese e la Romania, il 20 marzo 1940, per regolare i pagamenti fra i rispettivi Paesi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Bucarest, fra l'Unione doganale italo-albanese e la Romania, il 20 marzo 1940, per regolare i pagamenti fra i rispettivi Paesi.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 25 marzo 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno l'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Accord entre l'Union douanière italo-albanaise et le Royaume de Roumanie pour régler les paiements entre les Pays respectifs.

Le *Gouvernement italien, au nom de l'Union douanière italo-albanaise* et le *Gouvernement roumain,* désireux de développer leurs échanges commerciaux et de faciliter les paiements entre l'Union douanière italo-albanaise et la Roumanie sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I.

Les paiements résultant des échanges de marchandises entre l'Union douanière italo-albanaise, y compris les Possessions et les territoires de l'Afrique italienne du bassin de la Méditerranée (tous ces territoires étant dénommés ci-après l'Union) d'un côté et le Royaume de Roumanie de l'autre, ainsi que tout autre paiement visé par le présent Accord, seront effectués d'après les règles et les modalités indiquées dans les articles suivants.

Les versements effectués par le débiteur ne seront pas libératoires tant que le créancier respectif n'aura pas reçu tout le montant de sa créance, en conformité du présent Accord et dans la mesure correspondant aux conditions du contrat d'achat.

Les versements supplémentaires que le débiteur sera éventuellement tenu à faire seront également transférés par la voie des comptes prévus aux articles IV e V du présent Accord.

Art. II.

a) Toute dette et, en général, tout transfert de la Roumanie vers l'Union afférant à des marchandises de l'Union autres que: fils de laine (nr. du tarif roumain 140 - 146 et 150), fils de soie (nr. d. t. r. 201 - 205), étoupes et fils da chanvre et de lin (nr. d. t. r. 641 - 470), fils de coton (nr. d. t. r. 508 - 517), soufre (nr. d. t. r. 868), mercure métallique (nr. d. t. r. 1569), importées en Roumanie après la date d'entrée en vigueur du présent Accord, ainsi que tout transfert afférant à des dettes financières et à d'autres paiements à faire par la Roumanie vers l'Union devront être réglés moyennant versement à la Banque Nationale de Roumanie.

b) Toute dette et, en général, tout transfert de la Roumanie vers l'Union afférant aux marchandises suivantes: fils de laine (nr. du tarif roumain 140 - 146 et 150), fils de soie (n. d. t. r. 201 - 205), étoupes et fils de chanvre et de lin (n. d. t. r. 461 - 470), fils de coton (n. d. t. r. 508 - 517), soufre (n. d. t. r. 868), mercure métallique (n. d. t. r. 1569) importées en Roumanie après la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, devront être réglés en devises libres dans les formes habituellement en usage dans les relations internationales en matière de paiements et compte tenu des formalités en vigueur dans le pays débiteur. Il est précisé que les paiements susvisés ne peuvent pas être effectués en billets d'Etat ou billets de banque italiens, albanais ou roumains, ni en monnaie divisionnaire italienne, albanaise ou roumaine.

c) Toute dette et, en général, tout transfert de l'Union vers la Roumanie afférant à des marchandises roumaines, autres que les produits pétrolifères, importées dans l'Union après la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, ainsi qu'à des paiements de dettes financières et à d'autres paiements à faire par l'Union en Roumanie devront être réglés moyennant versements à la Banca d'Italia (respectivement à la Banca Nazionale d'Albania) en leur qualité de caissiers de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

d) Toute dette et, en général, tout transfert de l'Union vers la Roumanie afférant à des produits pétrolifères roumains, importés dans l'Union, dans les limites des contingents établis entre les deux Gouvernements, après la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, devront être réglés: quant à 50 % de leur montant moyennant versement à la Banca l'Italia (respectivement à la Banca Nazionale d'Albania) en leur qualité de caissiers de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero; le restant 50 % devra être réglé en devises libres dans les formes habituellement en usage dans les relations internationales en matière de paiements et compte tenu des formalités en vigueur dans le pays débiteur. Il est précisé que les paiements susvisés, ne peuvent pas être effectués en billets d'Etat ou billets de banque italiens, albanais ou roumains ni en monnaie divisionnaire italienne, albanaise ou roumaine.

Art. III.

Les avances pour achats de marchandises originaires de l'Union ou de Roumanie destinées à être importées en Roumanie, respectivement dans l'Union seront réglés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, selon les dispositions de cet Accord, à condition qu'elles se réfèrent à une licence d'importation déjà délivrée par les autorités compétentes, qu'elles soient prévues dans le contrat d'achat de la marchandise et qu'elles correspondent aux usages commerciaux.

Art. IV.

a) En exécution de l'Art. II, les montants versés comme prix des marchandises de l'Union, autres que les marchandises indiquées au point *b*) de l'Art. II, en tant qu'importées en Roumanie après la date d'entrée en vigueur du présent Accord, les montants versés en paiement de fournitures spéciales passés aux industries italiennes par les Administrations d'Etat roumaines, ou par d'autres Administrations et Institutions Publiques roumaines, sur la base de contrats signés à partir de la date de ce jour, et enfin les montants versés à partir de la même date en paiement de dettes financières et autres privées de la Roumanie vers l'Union, à l'exclusion toutefois des paiements roumains d'Etat, seront portés au crédit d'un Compte A en lei, sans intérêts, à ouvrir auprès de la Banque Nationale de Roumanie au nom de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

b) De même les montants versés comme prix des marchandises roumaines autres que les produits pétrolifères, en tant qu'importées dans l'Union après la date d'entrée en vigueur du présent Accord, ainsi que les montants versés à partir de la même date, en paiement de dettes financières et autres de l'Union vers la Roumanie, seront portés au crédit d'un Compte A, en lires italiennes, sans intérêts, à ouvrir auprès de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero au nom de la Banque Nationale de Roumanie.

Art. V.

a) Toujours en exécution de l'Art. II, les montants versés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, en paiement de dettes financières d'Etat Roumain ainsi qu'en paiement de fournitures spéciales passées aux industries italiennes par les Administrations d'Etat roumaines, ou par d'autres Administrations ou Institutions publiques roumaines, sur la base de contrats déjà signés à la date de ce jour, seront portés au crédit d'un Compte Spécial en lei, sans intérêts, à ouvrir auprès de la Banque Nationale au nom de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

b) De même les montants versés, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, en paiement du 50 % de la valeur des produits pétrolifères roumains, et tant qu'importés après la date susdite, seront portés au crédit d'un Compte Spécial en lires italiennes, sans intérêts, à ouvrir auprès de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

Art. VI.

A partir de la date d'entrée en vigueur du présent Accord les montants dus comme prix des marchandises de l'Union indiquées au point *b*) de l'Art. II, en tant qu'importées en Roumanie après la date susdite, ainsi que les montant dus en paiement du 50 % de la valeur des produits pétrolifères, en tant qu'importés dans l'Union après la même date, seront

transférés de part et d'autres en devises libres, d'après les formes habituellement en usage dans les relations internationales en matière de paiement et compte tenu des formalités en vigueur dans le Pays débiteur.

Il est précisé que les paiements susvisés ne peuvent pas être effectués en billets d'Etat ou billets de banque italiens, albanais ou roumains, ni en monnaie divisionnaire italienne, albanaise ou roumaine.

Art. VII.

Deux comptes statistiques seront tenus pour les paiements effectués en devises libres d'après les stipulations de l'art. II. Un desdits comptes statistiques sera tenu par l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero qui y enregistrera les 4/5 des montants en devises libres payés pour l'importation dans l'Union de produits pétrolifères roumains dans les limites des contingents établis entre les deux Gouvernements et le total des montants en devises libres ancaissés pour l'exportation de l'Union vers la Roumanie des manchandises indiquées au point *b*) de l'art. II dans les limites des contingents établis entre les deux Gouvernements. L'autre compte statistique sera tenu per la Banque Nationale de Roumanie qui passera à son tour des écritures analogues.

Les comptes statistiques seront libellés en dollars U.S.A. dans le cas de marchandises facturées en monnaie autre que le dollar U.S.A., leurs contrevaleurs, aux seuls fins des écritures dans les comptes statistiques, seront converties en dollars U.S.A., d'après le cours officiel de la devise respective à la Bourse de New-York du jour précédant celui du paiement.

Pour les factures libellés en francs albanais, la conversion en lires italiennes sera effectuée sur la base de la parité fixe de Lit. 6,25 pour un franc albanais.

La valeur des marchandises sera calculée sur la base du prix F.O.B.

Art. VIII.

Dans le but de verifier réciproquement les comptes statistiques prévus a l'article précédant, l'Istituto Nationale per i Cambi con l'Estero et la Banque Nationale de Roumanie se trasmettront chaque mois une situation des écritures passées dans lesdits comptes.

A la fin de chaque trimestre, on concordera le solde desdits comptes statistiques.

D'après ce solde il ressortira laquelle des deux Parties contractantes aura fourni à l'autre pendant le trimestre précédant un montant de devises supérieur à celui qu'elle aura encaissé pendant la même période; la Partie contractante en question aura le droit de réduire proportionnellement pour le trimestre successif l'octroi des licences d'importation des marchandises indiquées aux points *b*) et *d*) de l'art. II, de façon à rétablir l'équilibre des paiements, à moins qu'une autre forme de rétablir l'équilibre ne soit convenue entre les deux Parties.

Art. IX.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Banque Nationale de Roumanie se donneront réciproquement chaque jour avis des versements reçus des débiteurs respectifs sur les comptes prévus aux articles IV et V avec tous les éléments de détail nécessaires.

Les paiements en faveur des créanciers auront lieu dans l'ordre chronologique des versements. L'avis de versement équivaut à une autorisation à payer le créancier respectif selon les dispositions du présent Accord. Les montants ainsi payés seront portés au débit des comptes dont il est question aux articles IV et V.

Toutefois les créanciers n'auront droit au paiement de la contrevaleur de leur créance que dans la limite des disponibilités existant auprès de l'Institution compétente de leur Pays, aux comptes prévus aux articles IV et V.

La conversion en lires, respectivement en lei, des montants à payer devra se faire sur la base des changes entre la lire italienne et le leu, fixés d'un commun accord entre les deux Gouvernements, selon ce qui est prévu à la lettre *a*) de l'art. XI, en vigueur le jour du paiement.

Art. X.

Dans le cas où, faute de disponibilités dans les compte A en lei ou dans le Compte Spécial en lei, prévus aux articles IV et V, la Banque Nationale de Roumanie ferait des avances aux exportateurs roumains sur la contrevaleur de leurs exportations, elle fera, ensemble avec le bénéficiaire, demander à l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero d'inscrire la créance respective au nom de la Banque Nationale de Roumanie.

Art. XI.

La conversion en lires et en lei pour les versements prévus aux articles IV et V du présent Accord, se fera d'après les règles suivantes:

a) Les deux Gouvernements fixeront d'un commun accord le cours du change entre la lire italienne et le leu à appliquer aux versements effectués sur les comptes A visés à l'art. IV ainsi que le cours du change entre la lire italienne et le leu à appliquer sur les comptes spéciaux visés à l'art. V.

Ces cours seront appliqués pour la conversion en lires italiennes des dettes libellées en lei, respectivement pour la conversion en lei des dettes libellées en lires italiennes; ils ne pourront être modifiés que d'accord entre les deux Gouvernements.

b) Pour les factures libellées en francs albanais, la conversion en lires italiennes sera effectués sur la base de la parité fixe de Lit. 6,25 pour un franc albanais.

c) Les dettes libellées en devises autres que la lire, le franc albanais et le leu seront converties en lei en Roumanie et en lires dans l'Union, aux cours officiels de la Bourse de Rome du jour précédant celui du versement.

Art. XII.

Les dispositions prévues dans le présent Accord s'appliqueront à toutes les marchandises originaires et en provenance des territoires de l'une des deux Parties introduites dans le territoire de l'autre, accompagnées d'un certificat d'origine italien, respectivement roumain, quelque soit le régime douanier auquel ces marchandises sont assujetties, exception faite seulement pour le commerce de transit.

Art. XIII.

Chacun des deux Gouvernements prendra, en ce qui le concerne, les mesures necéssaires pour obliger les importateurs et les exportateurs respectifs à régler toutes leurs obligations selon les dispositions du présent Accord.

Art. XIV.

A l'expiration du présent Accord les débiteurs du Pays en faveur duquel des soldes, non transférés, subsisteraient dans les comptes prévus aux articles IV et V devront continuer à verser la contrevaleur de leurs dettes au compte respectif jusqu'à l'amortissement complet des créances correspondant au solde.

Art. XV.

a) Les avances pour achats de marchandises originaires de l'Union ou de Roumanie, importées en Roumanie, respectivement dans l'Union, après la date d'entrée en vigueur du présent Accord, mais qui ont été déjà versées avant la date susdite sur les comptes globaux nouveaux prévus à l'art. 3 de l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Roumanie paur régler les paiements entre les deux Pays, signé à Bucarest le 3 décembre 1938, restent réglées d'après les dispositions dudit Accord.

b) Les montants dûs, même après la date de l'entrée en vigueur du présent Accord en paiement de marchandises originaires de l'Union et de Roumanie, importées en Roumanie, respéctivement dans l'Union avant la date susdite, à l'exception toutefois des montants dûs en paiement des fournitures spéciales visées au point *a*) de l'art. V, seront réglés d'après les dispositions de l'Accord susmentionné moyennant versement sur le compte global nouveau en Lei, respectivement sur le compte global nouveau en lires italiennes prévu à l'art. 3 dudit Accord.

Art. XVI.

A la date du 30 juin 1940 l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Banque Nationale de Roumanie établiront le solde des comptes globaux nouveaux prévus à l'art. 3 de l'accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Roumanie pour régler les paiements entre les deux Pays, signé à Bucarest le 3 décembre 1938.

Si un solde reste disponible dans le compte global nouveau en lires italiennes en faveur de la Banque Nationale de Roumanie, ledit solde sera utilisé pour des paiements tels que prévus au point *a*) de l'art. V. Si, par contre un solde reste disponible sur le compte global nouveau en lei en faveur de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, ce dernier aura la faculté de faire virer ledit solde auprès d'une Banque en Roumanie de son agrément et d'utiliser le montant susdit en tout ou en partie pour le paiement aux prix courants de marchandises à choisir par le Gouvernement Italien, marchandises qui pourront être librement exportées dans l'Union en dehors des contingents établis entre les deux Gouvernements.

Art. XVII.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Banque Nationale de Roumanie s'entendront sur les modalités techniques nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier du présent Accord,

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent Accord auront pleine et légale application les mesures adoptées d'un commun accord par l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et le Ministère du Commerce Extérieur de Roumanie.

Art. XVIII.

Le présent Accord remplace l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Roumanie pour régler les paiements entre les deux Pays, signé à Bucarest le 3 décembre 1938.

Il entre en vigueur le 25 mars 1940 et aura effet jusqu'au 31 décembre 1940.

Toutefois les deux Parties se réservent réciproquement le droit de faire cesser la validité de cet Accord au 30 septembre 1940, avec un mois de préavis sur cette même date, dans le cas où l'équilibre des comptes statistiques visés à l'art. VII du présent Accord se démontrerait non réalisable à cause du manque de disponibilités ou d'une situation anormale des prix sur le marché exportateur des marchandises dont le paiement en devises libres est à enregistrer sur les comptes statistiques susdits.

Fait à Bucarest, en double exemplaire, le 20 mars 1940.

Pour l'Italie	*Pour la Roumanie*
GHIGI	CHRISTU
D'AGOSTINO	

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII, n. 1053.

Concessione di amnistia e di indulto nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fuori dei casi preveduti dal Regio decreto di amnistia ed indulto 24 febbraio 1940-XVIII, n. 56, è conceduta nell'Africa Orientale Italiana amnistia per tutti i reati per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pene pecuniarie od accessorie, non superiore, nel massimo, a due anni, oppure una pena pecuniaria.

Art. 2.

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, sono condonati se di durata non superiore a due anni, e sono ridotte di due anni se di durata superiore, le pene detentive inflitte o da infliggere

Le pene detentive sulle quali è già stato applicato un indulto precedente, non sono condonate.

Sono condonate totalmente le pene pecuniarie.

Art. 3.

Sono esclusi dai benefici conceduti con gli articoli 1 e 2 coloro che, alla data del presente decreto si trovino sottoposti alla libertà vigilata, all'ammonizione o al confino di polizia e coloro che alla medesima data abbiano riportata una precedente condanna a pena detentiva superiore a tre mesi per delitto non colposo.

Tuttavia non si tiene conto delle condanne per le quali sia stata conceduta la riabilitazione.

Sono pure esclusi dal beneficio di cui all'art. 2 coloro che si trovino in stato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto. Questa disposizione tuttavia non si applica nel caso in cui la pena è condonata interamente.

Art. 4.

Il beneficio preveduto dall'art. 2 è revocato di diritto qualora chi ne ha usufruito riporti altra condanna a pena detentiva per delitto non colposo, commesso entro il termine di cinque anni dalla data del presente decreto.

Art. 5.

I benefici di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano:

1° ai delitti contro la personalità dello Stato preveduti dal Libro II, titolo I C. P.;

2° ai deliti contro la integrità e la sanità della stirpe, preveduti dal titolo decimo del Libro II del C. P.; e al delitto di infanticidio, preveduto dall'art. 578 dello stesso Codice;

3° ai delitti di omicidio e lesioni personali quando siano stati determinati da pretesi diritti delle collettività indigene in materia di proprietà fondiaria delle stirpi e tribù, di pascoli od abbeverate; oppure, siano stati commessi allo scopo di esercitare vendette di sangue delle stirpi o tribù;

4° ai delitti in materia di schiavitù previsti dagli articoli 600-604 del C. P.;

5° al delitto di rapina quando abbia il carattere di razzia compiuta da un gruppo di indigeni contro la proprietà di altri, appartenenti ad una diversa stirpe, tribù, villaggio o paese;

6° ai reati di contrabbando di armi e munizioni;

7° agli atti di violenza o di offesa contro reparti di truppa, qualunque sia il reato nel quale vengono configurati;

8° agli atti di violenza contro corrieri, carovane ed ogni altro mezzo di trasporto in servizio del Governo;

9° ai fatti di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, preveduti dall'art. 656 C. P.;

10° ai reati contro la libertà sessuale ed a quelli di offesa al pudore ed all'onore sessuale commessi da sudditi o assimilati in danno di cittadini metropolitani, preveduti dal titolo IX, capo 1 e II Libro II C. P.;

11° ai reati concernenti le sostanze stupefacenti preveduti dagli articoli 446, 447, 729 e 730 del C. P.;

12° alle violazioni delle leggi, regolamenti ed altre disposizioni vigenti in Africa Orientale Italiana circa la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti e l'accaparramento e la sottrazione di merci e derrate.

Art. 6.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 5 non concernono i reati preveduti dalla legge penale militare per i quali si applicano gli articoli da 7 a 10.

Si applicano altresì le disposizioni degli articoli 3 e 4.

Art. 7.

È conceduta amnistia per i reati per i quali la legge penale militare commina una pena detentiva non superiore, nel massimo, a due anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta a pena detentiva non eccedente il limite suddetto, ovvero la pena di cui al n. 5 dell'art. 4 del Codice penale per l'esercito e del Codice penale militare marittimo, sola o congiunta ad una pena detentiva non eccedente il limite di due anni.

Art. 8.

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, per le pene inflitte o da infliggere per i reati preveduti dalla legge penale militare, si applicano le disposizioni seguenti:

a) sono condonate le pene pecuniarie;

b) sono condonate, se di durata non superiore a due anni, e sono ridotte di due anni, se di durata superiore, le pene detentive; quelle sulle quali è già stato applicato un indulto precedente, non sono condonate.

Art. 9.

L'amnistia e l'indulto conceduti con gli articoli 7 e 8 non hanno effetto relativamente alla perdita del grado conseguente alla pena della rimozione.

Art. 10.

Sono esclusi dai benefici conceduti con gli articoli 7 e 8:

a) i reati di tradimento, spionaggio, arruolamento illecito, codardia, rivolta, diserzione, mutilazione volontaria o infermità procurata, grassazione e rapina, preveduti dalla legge penale militare;

b) i reati di contrabbando e collusione per frodare la finanza, di cui all'art. 16 del R. decreto 14 giugno 1923-I, n. 1281, commessi da militari del Corpo della Regia guardia di finanza.

Art. 11.

Le disposizioni degli articoli precedenti non concernono le violazioni delle leggi finanziarie.

Art. 12.

Il Governatore generale Vice Re ha facoltà di condonare con suo decreto le sanzioni disciplinari inflitte o da infliggere al personale civile e militare, esclusi i cittadini metropolitani in servizio in Africa Orientale Italiana per fatti commessi fino al 23 febbraio 1940-XVIII.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore nell'Africa Orientale Italiana il giorno della sua pubblicazione nel Giornale ufficiale del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana ed ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il giorno 23 febbraio 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 23 maggio 1940-XVIII, n. **1054**.
Concessione di amnistia e di indulto in Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fuori dei casi preveduti dal Regio decreto di amnistia ed indulto 24 febbraio 1940-XVIII, n. 56, è conceduta in Libia amnistia per tutti i reati per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta e pene pecuniarie ed accessorie non superiori nel massimo a due anni, oppure una pena pecuniaria.

Art. 2.

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente sono condonate, se di durata non superiore a due anni e sono ridotte di due anni se di durata superiore, le pene detentive inflitte o da infliggere. Le pene detentive sulle quali è già stato applicato un indulto precedente, anche se successivamente revocato, sono invece condonate nella misura di un anno.

Sono altresì condonate totalmente le pene pecuniarie non chè le pene accessorie della interdizione temporanea dai pubblici uffici, della interdizione temporanea da una professione o da un'arte e della inabilitazione all'esercizio della professione di commerciante. È pure condonata, anche se di carattere accessorio, la pena della sospensione dai gradi marittimi.

Art. 3.

Sono esclusi dai benefici conceduti con gli articoli 1 e 2 coloro che alla data del presente decreto si trovino sottoposti alla libertà vigilata, all'ammonizione o al confino di polizia, e coloro che alla medesima data abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva superiore a tre mesi per delitto non colposo. Tuttavia, non si tiene conto delle condanne per le quali sia stata conceduta la riabilitazione.

Sono pure esclusi dal beneficio di cui all'art. 2 coloro che si trovino in stato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto. Questa disposizione, tuttavia, non si applica nel caso in cui la pena è condonata interamente.

Art. 4.

Il beneficio preveduto dall'art. 2 è revocato di diritto qualora chi ne ha usufruito riporti altra condanna a pena detentiva per delitto non colposo commesso entro il termine di cinque anni dalla data del presente decreto.

Art. 5.

I benefici di cui agli articoli 1 e 3 non si applicano:

1) Ai delitti contro la personalità dello Stato, preveduti dagli articoli 246, 256, 257, 258, 261, 262, 269 e 305 del Codice penale;

2) Ai delitti contro la integrità e la sanità della stirpe preveduti dal titolo decimo del libro II del Codice penale e al delitto di infanticidio preveduto dall'art. 578 dello stesso Codice;

3) Ai reati contro la libertà sessuale ed a quelli di offese al pudore ed all'onore sessuale, previsti dal titolo 9°, capo I e II Libro II del Codice penale, commessi da libici in danno di cittadini metropolitani;

4) Ai reati concernenti le sostanze stupefacenti preveduti dagli articoli 446, 447, 729 e 730 del Codice penale e dagli articoli 138 a 160 dell'Ordinamento sanitario del Regno, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, ed esteso in Libia col decreto Ministeriale 28 novembre 1936-XV;

5) Ai reati previsti dai provvedimenti emanati in Libia per la disciplina dei prezzi delle merci dei servizi e degli affitti nonchè contro l'accaparramento e la sottrazione di merci e derrate;

6) Alle contravvenzioni prevedute dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra estesa in Libia col R. decreto 16 febbraio 1931-X, n. 214.

Art. 6.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 5 non concernono i reati preveduti dalla legge penale militare per i quali si applicano gli articoli dal 7 al 10. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli 3 e 4.

Art. 7.

È conceduta amnistia per i reati per i quali la legge penale militare commina una pena detentiva non superiore nel massimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva non eccedente il limite suddetto, ovvero la pena di cui al n. 5 dell'art. 4 del Codice penale per l'esercito e del Codice penale militare marittimo sola o congiunta ad una pena detentiva non eccedente il limite di due anni.

Art. 8.

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente per le pene inflitte o da infliggere per i reati preveduti dalla legge penale militare si applicano le disposizioni seguenti:

a) sono condonate le pene pecuniarie;

b) sono condonate, se di durata non superiore a due anni e sono ridotte di due anni se di durata superiore, le pene detentive. Quelle sulle quali è già stato applicato un indulto precedente anche se successivamente revocato, sono condonate nella misura di un anno;

c) è condonata la pena restrittiva della capacità giuridica della rimozione, preveduta dalla legge penale militare, se di carattere accessorio, purchè derivante da condanna a pena detentiva inferiore a cinque anni.

Art. 9.

L'amnistia e l'indulto conceduti con gli articoli 7 e 8 non hanno effetto relativamente alla perdita del grado conseguente alla pena della rimozione.

Art. 10.

Sono esclusi dai benefici conceduti con gli articoli 7 e 8:

a) i reati di tradimento, spionaggio, arruolamento illecito, codardia, rivolta, diserzione, mutilazione volontaria o infermità procurata, grassazione e rapina preveduti dalla legge penale militare;

b) i reati di contrabbando e collusione per frodare la finanza di cui all'art. 16 del R. decreto 24 giugno 1923-I, n. 1281, commessi da militari del corpo della Regia guardia di finanza.

Art. 11.

Le disposizioni degli articoli precedenti non concernono le violazioni delle leggi finanziarie per le quali si applicano le disposizioni degli articoli dal 12 al 22.

Non si applicano le norme contenute negli articoli 151 ultima parte e 174 ultima parte del Codice penale.

Art. 12.

È conceduta amnistia per le violazioni delle singole leggi di imposte dirette vigenti in Libia e riguardanti:

a) omessa dichiarazione dei redditi;

b) occultamento da parte degli operai al datore di lavoro del proprio stato di celibato, ovvero per la dichiarazione al datore di lavoro od all'ufficio delle imposte di una età diversa dalla vera;

c) mancata ottemperanza alle disposizioni date od alle richieste fatte dall'Ufficio delle Imposte o dalle Commissioni amministrative nell'esercizio di alcune delle facoltà loro conferite dalle singole leggi d'imposta;

d) morosità per sei rate successive d'imposte.

Art. 13.

È conceduta amnistia per la violazione del R. decreto 18 gennaio 1923-I, n. 150, limitatamente alle infrazioni sulle carte da giuoco punibili a termine dell'art. 27, n. 6, esclusa l'ipotesi della vendita o uso di carte da giuoco con bollo falsificato.

Art. 14.

È conceduta amnistia per le contravvenzioni punite a termine dell'art. 20 del R. decreto-legge 17 novembre 1927-VI, n. 2207, che porta sanzioni in Libia per la detenzione abusiva degli apparecchi radio.

Art. 15.

I benefici di cui agli articoli 13 e 14 sono subordinati alla condizione che l'integrale pagamento del tributo e canone dovuti sia effettuato nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 16.

È conceduta amnistia per le violazioni delle seguenti leggi per le quali sono stabilite le sole pene della multa o dell'ammenda in misura non superiore nel massimo a L. 5000:

a) leggi doganali ivi comprese le leggi sulle importazioni ed esportazioni temporanee;

b) leggi riguardanti le imposte di fabbricazione.

Art. 17.

Le pene della multa o dell'ammenda inflitte o da infliggere per le violazioni di cui al precedente articolo in misura superiore a L. 5000 sono condonate nella misura di un terzo e in ogni caso in misura non inferiore a L. 5000.

Art. 18.

I benefici di cui agli articoli 16 e 17 sono subordinati nei casi in cui vi sia obbligo di tributi e l'importo di questi sia superiore a L. 100 alla condizione che l'integrale pagamento dei tributi dovuti sia effettuato nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 19.

È conceduta amnistia per le violazioni delle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino di Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, nonchè sul monopolio di importazione e vendita del tè e dei suoi surrogati, del carcadè e del mate quando per tali violazioni è stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a L. 2500.

Art. 20.

Le pene della multa o dell'ammenda inflitte o da infliggere per le violazioni di cui al precedente articolo in misura superiore a L. 2500, sono condonate nella misura di un terzo e in ogni caso in misura non inferiore a L. 2500.

Art. 21.

I benefici di cui agli articoli 19 e 20 sono subordinati nel caso in cui vi sia obbligo di tributi e l'importo di questi sia superiore a L. 100 alla condizione che l'integrale pagamento dei tributi dovuti sia effettuato nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 22.

È conceduta amnistia per le contravvenzioni punibili ai termini dell'art. 122 dell'Ordinamento tributario dei municipi della Libia, approvato con R. decreto 14 ottobre 1937-XV, n. 2607.

Nei casi in cui vi è obbligo di dichiarazione di cespiti soggetti ad imposizioni municipali e qualora non sia stata ancora notificato alcun accertamento di ufficio l'amnistia è subordinata alla condizione che i contribuenti i quali hanno omessa la dichiarazione la presentino nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 23.

Il Governatore generale della Libia ha facoltà di condonare con suo decreto le sanzioni disciplinari inflitte o da infliggere al personale libico civile e militare in servizio nella Libia, per fatti commessi dall'11 febbraio 1937-XV al 23 febbraio 1940-XVIII.

Sono esclusi dalle presenti disposizioni coloro che abbiano usufruito o debbano usufruire dei benefici concessi dall'articolo 22 del R. decreto 13 maggio 1937-XV, n. 1161.

Art. 24.

Sono condonate le seguenti sanzioni inflitte o da infliggere sole o cumulativamente, relative a mancanze commesse da militari libici dei Regi Corpi di truppe coloniali dall'11 febbraio 1937-XV al 23 febbraio 1940-XVIII:

a) licenziamento dal servizio previsto dal paragrafo 295, n. 5 e dal paragrafo 296, n. 4, in relazione al paragrafo 309 del regolamento di disciplina per i militari indigeni, approvato con R. decreto 18 maggio 1936-XIV;

b) retrocessione del grado inflitta ai sensi del paragrafo 185, n. 4 e 188 del cessato regolamento di disciplina per i militari indigeni e dal paragrafo 296, n. 5, ed ai sensi dei paragrafi dal 313 al 317 del vigente regolamento di disciplina, approvato col suddetto R. decreto 18 maggio 1936-XIV;

c) licenziamento dal servizio disposto ai sensi del paragrafo 181, n. 4, 185, n. 3 e 179, lettere *a*), *b*) e *d*) del cessato regolamento di disciplina ed ai sensi dei paragrafi 295, n. 5, 296, n. 4 e 309 del vigente regolamento di disciplina suddetto;

d) espulsione dalle truppe indigene inflitta ai sensi dei paragrafi 181, n. 5, 185, n. 5 e 180 e 296, n. 6, ed ai sensi dell'art. 318 del vigente regolamento di disciplina, esclusa la espulsione pronunciata a norma del paragrafo 180, lettera *b*), del cessato regolamento di disciplina e 319, lettera *b*) del vigente regolamento di disciplina, quando la condanna porta la degradazione ai sensi dei numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 5 del Codice penale per l'esercito.

Art. 25.

Il condono di cui all'articolo precedente non dà luogo a riammissione in servizio di diritto, ma alla iscrizione nel ruolo della forza in congedo.

Art. 26.

Qualora i fatti che hanno dato luogo alle singole punizioni disciplinari rivestano carattere di speciale gravità, il Gover-

natore generale potrà, caso per caso, con decisione insindacabile ed inappellabile disporre che rimangano fermi i provvedimenti disciplinari già adottati.

Art. 27.

Il condono di cui all'art. 24 non si estende a coloro che abbiano usufruito o debbano usufruire dei benefici concessi con l'art. 23 del R. decreto 13 maggio 1937-XV, n. 1161.

Art. 28.

L'amnistia ed il condono di cui al presente decreto hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 23 febbraio 1940-XVIII.

Art. 29.

Il presente decreto entrerà in vigore in Libia il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 21 giugno 1940-XVIII, n. 1055.

Autorizzazione al comune di Finale nell'Emilia, in provincia di Modena, a modificare la propria denominazione in « Finale Emilia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta l'istanza con la quale il podestà di Finale nell'Emilia, chiede, in esecuzione della propria deliberazione 24 ottobre 1939-XVIII, l'autorizzazione a modificare la denominazione di quel comune in « Finale Emilia »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato provinciale di Modena in data 17 novembre 1939-XVIII, con deliberazione n. 8;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Finale dell'Emilia, in provincia di Modena, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Finale Emilia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 424, foglio 17. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 luglio 1940-XVIII, n. 1056.

Determinazione delle merci dichiarate contrabbando di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, nella legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visti gli articoli 160, 253 e 362 del testo della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta;

Considerato che i Governi britannico e francese nell'attuale conflitto hanno adottato provvedimenti che includono nella lista delle cose costituenti contrabbando di guerra anche cose non indicate nell'art. 159 della legge stessa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto coi Ministri per gli affari esteri e per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corso delle attuali ostilità sono considerate contrabbando di guerra, oltre le cose indicate dall'art. 159 della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, tutte le cose comprese nelle liste adottate dai Governi britannico e francese.

La lista delle cose constituenti contrabbando di guerra, è, ferme le disposizioni del 2° comma dell'art. 160, pertanto la seguente:

Contrabbando assoluto.

1) le navi da guerra;

2) gli aeromobili completi o smontati;

3) i carri armati o blindati e i treni armati;

4) le armi e le munizioni da guerra di qualsiasi specie;

5) gli esplosivi, nonchè i materiali e i prodotti per la guerra chimica o battereologica;

6) gli effetti di vestiario e di equipaggiamento e i finimenti per uso militare;

7) i combustibili e i lubrificanti;

8) i mezzi di trasporto per terra, per acqua e nell'aria, e gli animali da trazione, da soma o da sella;

9) i mezzi di comunicazione di qualunque specie;

10) gli attrezzi, gli utensili, gli strumenti, gli equipaggiamenti, le carte geografiche e carte varie, i disegni, le macchine, i documenti e tutti gli altri oggetti atti alla condotta delle operazioni ostili;

11) l'oro, l'argento, la moneta metallica e la carta moneta, i mezzi di pagamento, i titoli di credito;

12) le parti staccate delle cose suddette, le macchine, gli attrezzi, i congegni, gli utensili, i materiali e i prodotti atti alla fabbricazione, alla riparazione o all'impiego delle cose indicate nei precedenti numeri, nonchè le cose atte alla produzione o all'impiego delle macchine, degli attrezzi, dei congegni, degli utensili, dei materiali e dei prodotti suindicati.

Contrabbando condizionale.

I viveri, le derrate destinate all'alimentazione umana e animale, i foraggi, gli effetti di vestiario, nonchè le cose e i materiali impiegati per la loro produzione.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione del presente decreto le cose dichiarate contrabbando condizionale nel precedente articolo, costituiscono contrabbando di guerra, se risulti, in qualunque modo, la loro destinazione alle Forze armate nemiche o ad Amministrazioni dello Stato nemico.

Questo decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 16 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 424, *foglio* 27. — MANCINI

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 28 luglio 1940-XVIII.

Modificazione dei limiti del territorio metropolitano dichiarato zona delle operazioni.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 11 giugno 1940-XVIII, n. 567, che dichiara in stato di guerra parte del territorio dello Stato;

Visto il R. decreto 1° luglio 1940-XVIII, n. 804, che dichiara in stato di guerra l'altra parte del territorio dello Stato;

Visto il bando del 24 luglio 1940-XVIII, che dichiara quale parte del territorio metropolitano in stato di guerra è zona delle operazioni;

Ritenuta la necessità di modificare i limiti dei territori suindicati dichiarati zona delle operazioni;

Ordina:

Art. 1.

È abrogato l'art. 1 del bando 24 luglio 1940-XVIII, che dichiara quale parte del territorio metropolitano in stato di guerra è zona delle operazioni.

Art. 2.

Il presente bando ha effetto, ai fini dell'applicazione della legge penale militare, dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e, a ogni altro fine, dal 21 luglio 1940-XVIII.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 28 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2981)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 2 agosto 1940-XVIII.

Autorizzazione all'« Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie », con sede in Roma, ad assumere la qualifica d'onore « fascista ».

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista l'istanza con cui il presidente dell'« Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie », con sede in Roma, ha chiesto che l'Ente venga autorizzato ad assumere la qualifica d'onore « fascista »;

Vista la legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 331;

Sulla proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, sentito il Ministero per le corporazioni;

Decreta:

L'« Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie » è autorizzato ad assumere la qualifica d'onore « fascista ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2982)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1940-XVIII.

Determinazione per l'anno 1940 del contributo sindacale suppletivo comprensivo delle somme dovute a titolo rimborso spese per la tenuta degli albi a carico dei professionisti e degli artisti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il proprio decreto 27 giugno 1939, relativo all'applicazione di un contributo sindacale suppletivo a carico dei professionisti ed artisti per l'anno 1939;

Ritenuta la necessità di prorogare detto contributo per l'anno 1940;

Ritenuta l'opportunità, nei confronti delle categorie per le quali è previsto l'obbligo dell'iscrizione all'albo professionale, di determinare la misura del contributo stesso comprendendovi le somme, dovute dai professionisti ed artisti alle Associazioni sindacali a titolo di rimborso spese per la tenuta degli albi professionali; per la disciplina degli iscritti ed il funzionamento delle Commissioni centrali previste dai regolamenti professionali;

Visti gli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, convertito nella legge 21 giugno 1938, n. 1386;

Visto il regolamento dei contributi sindacali approvato con R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, e successive modificazioni;

Sentita la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

Decreta:

Art. 1.

L'applicazione del contributo suppletivo a carico dei professionisti ed artisti di cui al decreto Ministeriale 27 giugno 1939 è prorogata per l'anno 1940.

A carico dei professionisti ed artisti, appartenenti a categorie per le quali vige l'obbligo della iscrizione negli albi

professionali, il contributo stesso è stabilito nelle seguenti misure, comprensive delle somme dovute a titolo rimborso spese per la tenuta degli albi, per la disciplina degli iscritti e per il funzionamento delle Commissioni centrali previste dai regolamenti professionali:

professionisti iscritti nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile accertati in dipendenza della loro attività:

con un reddito			sino a L.	3.000	L. 40
»	»	da L.	3.001 » »	4.000	» 45
»	»	»	4.001 » »	5.000	» 50
»	»	»	5.001 » »	6.000	» 60
»	»	»	6.001 » »	8.000	» 70
»	»	»	8.001 » »	10.000	» 80
»	»	»	10.001 » »	12.500	» 100
»	»	»	12.501 » »	15.000	» 125
»	»	»	15.001 » »	20.000	» 150
»	»	»	20.001 » »	25.000	» 175
»	»	»	25.001 » »	30.000	ed oltre L. 200;

professionisti non iscritti nei ruoli della predetta imposta: L. 25.

A carico dei professionisti e artisti, appartenenti a categorie per le quali non vige l'obbligo dell'iscrizione negli albi professionali, il contributo è confermato nelle seguenti misure:

professionisti ed artisti iscritti nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile accertati in dipendenza della loro attività:

con un reddito			sino a L.	3.000	L. 15
»	»	da L.	3.001 » »	4.000	» 20
»	»	»	4.001 » »	5.000	» 25
»	»	»	5.001 » »	6.000	» 30
»	»	»	6.001 » »	8.000	» 40
»	»	»	8.001 » »	10.000	» 50
»	»	»	10.001 » »	12.500	» 65
»	»	»	12.501 » »	15.000	» 75
»	»	»	15.001 » »	20.000	» 100
»	»	»	20.001 » »	25.000	» 125
»	»	»	25.001 » »	30.000	ed oltre L. 140.

I professionisti ed artisti non iscritti nei ruoli della predetta imposta sono esonerati dal pagamento del contributo.

Art. 2.

Gli elenchi dei professionisti e degli artisti, compilati a norma dell'art. 15 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, devono, per ciascun iscritto, contenere anche l'indicazione del contributo applicato a norma dell'art. 1.

Per i professionisti, per i quali è prevista l'iscrizione negli albi professionali, gli elenchi devono inoltre indicare l'albo professionale in cui il professionista risulta iscritto.

Il ricorso contro le risultanze degli elenchi, previsto dall'art. 27, comma primo, lett. *b*), del citato R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, può concernere anche la misura del contributo predetto.

Art. 3.

I professionisti e gli artisti versano il contributo di cui all'art. 1 per mezzo dei conti correnti postali a favore del conto designato dal Ministero delle corporazioni.

Il versamento è effettuato mediante bollettini distribuiti dalle Unioni dei professionisti e degli artisti in unica rata scadente il giorno 5 del mese di giugno.

Le Unioni dei professionisti ed artisti provvedono, entro il 15 settembre, al controllo dei versamenti effettuati ed all'accertamento dei contributi che risultino in tutto o in parte debitori, invitandoli, mediante lettera raccomandata, a versare nel termine di trenta giorni il contributo dovuto.

Provvedono, entro il 15 dicembre, alla compilazione dei ruoli dei contribuenti morosi.

Per la compilazione e la riscossione di tali ruoli saranno osservate le norme di cui agli articoli 60, 61, 62, 63, 66 e 67 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484.

Art. 4.

Sulle somme versate spetta al Ministro per le corporazioni, sentita la Confederazione dei professionisti e degli artisti, ordinare con proprio decreto i pagamenti alla stessa Confederazione, alle Associazioni sindacali che provvedono alla tenuta degli albi ed alle Commissioni centrali previste dai regolamenti professionali, il cui funzionamento è a carico degli iscritti agli albi stessi.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1940-XVIII

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per i lavori pubblici
SERENA

(2941)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1940-XVIII.

Applicazione del contributo sindacale per l'anno 1940 a carico degli iscritti all'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 10 aprile 1936, n. 359, che approva lo statuto dell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose, aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori;

Visto l'art. 69 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484 e l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, convertito nella legge 21 giugno 1938, n. 1386;

Vista la deliberazione del commissario dell'Associazione stessa con cui viene proposta l'applicazione del contributo per l'anno 1940 a carico dei soci;

Sentita la Confederazione fascista degli agricoltori;

Decreta:

E' autorizzata per l'anno 1940 l'applicazione del contributo a carico degli iscritti all'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose, aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori.

La misura del contributo è stabilita come segue:

Ricino per ogni quintale di seme consegnato degusciato, L. 8;

Ricino per ogni quintale di seme consegnato in bacca, L. 5,20;

Colza per ogni quintale di seme consegnato, L. 6;
Ravizzone per ogni quintale di seme consegnato, L. 6;
Arachide per ogni quintale di seme consegnato, L. 8;
Lino per ogni quintale di seme consegnato, L. 6;
Lentisco essicato per ogni quintale di seme consegnato, L. 5;
Soja per ogni quintale di seme consegnato, L. 6;
Sesamo per ogni quintale di seme consegnato, L. 8;
Girasole per ogni quintale di seme consegnato, L. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(2942)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1940-XVIII.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Forlì e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVIII, n. 159, che ha convertito in legge con modificazioni il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;
Visto il decreto 18 febbraio 1939-XVII, col quale veniva provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Forlì;
Ritenuta la opportunità di provvedere alla nomina di un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria del Consorzio stesso;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Forlì è sciolto ed il dott. Antonio Camporesi è nominato commissario governativo del Consorzio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(2957)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche fra l'Italia e la Germania concernenti le assicurazioni sociali

Addì 2 agosto 1940-XVIII ha avuto luogo in Roma tra il Ministro italiano per gli affari esteri e l'Ambasciatore di Germania in Roma lo scambio delle ratifiche della Convenzione italo-germanica sulle assicurazioni sociali con Protocollo finale e annesso Accordo sull'assistenza in caso di disoccupazione: atti firmati a Berlino il 20 giugno 1939.
Gli atti stessi sono stati approvati nel Regno con la legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2036.

(2958)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 27 luglio 1940-XVIII, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dall'Amministrazione provinciale di Frosinone la donazione di un terreno da servire per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(2959)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il 16 luglio 1940-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di San Giorgio Extra in provincia di Reggio Calabria.

(2960)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento del 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Piccini Pirro di Firenze contrassegnati col n. 150, sono stati deformati.

(2961)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento del 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Galardini Eugenio di Firenze, contrassegnati col n. 86, sono stati deformati.

(2962)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento del 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Moggi & Bertolotti di Milano, contrassegnati col n. 137, sono stati deformati.

(2963)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale sicula albanese cattolica, con sede in Piana dei Greci (Palermo).

Nella seduta tenuta il 30 luglio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale sicula albanese cattolica, con sede in Piana dei Greci (Palermo), l'avv. Arturo Morreale di Giuseppe è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2973)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso « Regina Elena », in liquidazione, con sede in Raffadali (Agrigento).

Nella seduta tenuta il 31 luglio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Società cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso « Regina Elena », in liquidazione, con sede in Raffadali (Agrigento), il sig. Salvatore Motta fu Antonino è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2974)

CONCORSI

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Errata-corrige

Nella graduatoria generale del concorso a 50 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nel ruolo direttivo del Ministero della cultura popolare, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 agosto 1940-XVIII, alla pagina 2982, la votazione di punti *7.365* (media prove scritte) attribuita al candidato Lucchesi Gaetano (38°) deve intendersi rettificata in punti *7.375*, come risulta dall'originale.

(2983)

REGIA PREFETTURA DI SAVONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio precedente decreto in data 21 dicembre 1938-XVII, n. 25078, col quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta dei comuni di Savona, terza zona urbana, Finale Ligure, e dei consorzi Calice Ligure-Rialto, Pietra Ligure-Giustenice-Borgio Verezzi, Tovo S. Giacomo-Magliolo, vacanti al 30 novembre 1938-XVII;

Visto il decreto del Ministero dell'interno in data 25 gennaio 1940-XVIII, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Esaminati i verbali delle sedute tenute dalla predetta Commissione e constatata la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei formulata dalla Commissione giudicatrice:

1) Ponzo Clara	con punti	63,53 (50 + 13,53)
2) Mascarino Caterina in Venturino	»	62,50 (45 + 17,50)
3) Marengo Pierina in Merano	»	57,06 (44 + 13,06)
4) Foco Ida	»	52,90 (42 + 10,90)
5) Rosso Felicita	»	51,50 (45 + 6,50)
6) Minghelli Irma in Bertolotti	»	51,40 (48 + 3,40)
7) Carnesella Agnese	»	49,62 (40 + 9,62)
8) Alessandria Maria	»	48,75 (41 + 7,75)
9) Alceo Maddalena	»	46,68 (45 + 1,68)
10) Malafarina Maria	»	43,75 (42 + 1,75)
11) Guarnieri Desdemona	»	39,50 (35 + 4,50)
12) Ghinelli Ernestina	»	37,20 (36 + 1,20)

Il presente decreto, a termini e per gli effetti di legge, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Savona, addì 10 luglio 1940-XVIII

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio decreto di uguale data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a cinque posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1938-XVII;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione delle candidate risultanti vincitrici di ciascun posto messo a concorso;

Ritenuto che i posti messi a concorso sono i seguenti:
1) Savona, terza zona urbana;
2) Finale Ligure;
3) Pietra Ligure-Giustenice-Borgio Verezzi;
4) Calice Ligure-Rialto;
5) Tovo S. Giacomo-Magliolo;

che la prima classificata, ostetrica Ponzo Clara, ha chiesto come prima sede in ordine di preferenza, quella di Savona;

che, la seconda classificata, ostetrica Mascarino Caterina, ha chiesto in ordine di preferenza, come prima sede Savona e come seconda sede Finale Ligure;

che la terza classificata, ostetrica Marengo Pierina ha chiesto come prima sede, in ordine di preferenza il Consorzio Pietra Ligure-Giustenice-Borgio Verezzi;

che la quarta classificata, ostetrica Foco Ida, ha chiesto in ordine di preferenza, come prima sede Savona, come seconda sede Finale Ligure, come terza sede Calice Ligure-Rialto;

che la quinta classificata, ostetrica Rosso Felicita, ha chiesto, in ordine di preferenza, come prima sede Savona, come seconda sede Finale Ligure, come terza sede Pietra Ligure-Giustenice-Borgio Verezzi, come quarta sede Calice Ligure-Rialto, come quinta sede Tovo S. Giacomo-Magliolo;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee al concorso di che trattasi sono dichiarate vincitrici ed assegnate al posto a fianco di ciascuna indicato:
1) Ponzo Clara, Savona, terza zona urbana;
2) Mascarino Caterina, Finale Ligure;
3) Marengo Pierina, Pietra Ligure-Giustenice-Borgio Verezzi;
4) Foco Ida, Calice Ligure-Rialto;
5) Rosso Felicita, Tovo S. Giacomo-Magliolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Savona, addì 10 luglio 1940-XVIII

Il Prefetto.

(2853)

REGIA PREFETTURA DI SIRACUSA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Ritenuto che con decreto n. 31567 del 28 dicembre 1938 veniva bandito pubblico concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938-XVII;

Ritenuto che, fra detti posti, era stato dato dall'Amministrazione comunale interessata come vacante il posto della 2ª condotta ostetrica di Augusta;

Ritenuto che per il conferimento di detta condotta già si era bandito un precedente concorso dato che la 2ª condotta ostetrica di Augusta risultava tra i posti vacanti al 30 novembre 1937 e che tale posto, nelle more del nuovo concorso, era stato già ricoperto dalla titolare;

Visto il proprio provvedimento con il quale, in seguito alla approvazione della graduatoria delle idonee, sono state dichiarate le vincitrici dei posti messi a concorso;

Ritenuta la necessità, di provvedere alla soppressione, del bando di concorso di cui al decreto n. 31567 del 28 dicembre 1938-XVII, del posto relativo alla 2ª condotta ostetrica di Augusta ed, in conseguenza, alla rettifica del provvedimento con cui le vincitrici del nuovo concorso sono state assegnate ai posti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I. — Dal bando di concorso emanato con decreto n. 31567 del 28 dicembre 1938-XVII, viene soppresso il posto relativo alla 2ª condotta ostetrica di Augusta;

II. — Sono dichiarate vincitrici del concorso, ciascuna per le sedi a fianco indicate e a modifica della dichiarazione di cui al provvedimento n. 14017 del 21 giugno 1940-XVIII, le seguenti ostetriche:

1) La Ferlita Concetta fu Sebastiano, residente a Brucoli, per la condotta ostetrica di Brucoli;

2) Curatolo Lucia fu Gaetano, residente in San Cataldo (provincia di Caltanissetta), per la condotta ostetrica di Melilli;

3) Giuliano Giovanna fu Nicola, residente in Melilli (via Iblea), per la condotta ostetrica di Siracusa (fraz. Priolo);

4) Messina Emilia di Paolo, residente in via Maniaci n. 21, Siracusa, per la condotta ostetrica di Noto (frazione Testa dell'Acqua).

La ostetrica Mennillo Clementina di Michele, 4ª graduata, avendo concorso per il solo posto di Siracusa (fraz. Priolo), assegnato alla 3ª graduata, avrà diritto al posto stesso qualora questo si rendesse vacante entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria delle idonee nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Rimane non coperto il posto di ostetrica condotta della frazione di Frigintini.

Siracusa, addì 15 luglio 1940-XVIII

Il Prefetto

(2851)

REGIA PREFETTURA DI NUORO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il proprio decreto n. 37292 del 22 dicembre 1938-XVI, successivamente modificato con decreti n. 109 del 10 gennaio 1939-XVII, n. 8594 del 22 marzo 1939-XVII n. 13482 dell'8 maggio 1939-XVII, n. 17951 del 4 luglio 1939-XVII, n. 19671 del 10 agosto 1939-XVII, n. 24380 del 29 settembre 1939-XVII, con cui è stato bandito il concorso per i posti vacanti di medico condotto nella provincia di Nuoro;
Constatato che la Commissione giudicatrice del detto concorso, sedente in Sassari, costituita con decreto Ministeriale in data 11 marzo 1940, ha ultimato i suoi lavori ed ha formulato la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei;
Visti gli atti del concorso;
Visto il R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, contenente il testo unico delle leggi sanitarie;
Visto l'art. 23 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1) Barraccu dott. Giuseppe . . . . con punti 58,910
2) Pasca dott. Michele . . . . . » 57,823
3) Demartini dott. Vincenzo . . . . » 57,007
4) Licheri dott. Giovanni . . . . . » 55,886
5) Mulas dott. Giuseppe . . . . . » 53,363
6) Pasqui dott. Orazio . . . . . » 52,295
7) Contu dott. Antonio . . . . . » 51,000
8) Obinu dott. Giovanni Maria . . . » 50,500
9) Licheri dott. Giuseppe . . . . . » 50,113
10) Rocco dott. Silverio . . . . . » 49,454
11) Uda dott. Giovanni . . . . . » 48,250
12) Usai dott. Paolo Mario . . . . » 47,363
13) Zedda dott. Michele . . . . . » 46,136
14) Satta dott. Francesco . . . . . » 42,791
15) Biancu dott. Giuseppe . . . . . » 42,636
16) Conteddu dott. Efisio . . . . . » 41,250
17) Manca dott. Giovanni . . . . . » 37,523
18) Accalai dott. Giuseppe . . . . . » 35,545
19) Canu dott. Antonio . . . . . » 35,091

Con separato decreto vengono dichiarati i vincitori delle singole condotte messe a concorso.

Nuoro, addì 23 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: ORRÙ

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il proprio decreto pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro, bandito con decreto 37292 del 22 dicembre 1938-XVI, successivamente modificato;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi sanitari;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti, risultati idonei nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori ciascuno per la condotta a fianco segnata:

1) Barraccu dott. Giuseppe, condotta di Cagliari;
2) Pasca dott. Michele, 2ª condotta a Dorgali;
3) Demartini dott. Vincenzo, 2ª condotta a Fonni;
4) Licheri dott. Giovanni, 2ª condotta di Laconi;
5) Contu dott. Antonio, 2ª condotta di Atzara;
6) Licheri dott. Giuseppe, 2ª condotta di Gadoni;
7) Rocco dott. Silverio, 2ª condotta a Villanovatulo;
8) Uda dott. Giovanni, 2ª condotta a Ollolai;
9) Biancu dott. Giuseppe, 2ª condotta a Urzulei;
10) Manca dott. Giovanni, 2ª condotta di Onanì;
11) Accalai dott. Gilberto, 2ª condotta di Talana.

Nuoro, addì 23 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: ORRÙ

(2849)

REGIA PREFETTURA DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto in data 29 dicembre 1938-XVII, n. 18090, con il quale veniva indetto il pubblico concorso per esami e per titoli, ai posti di sanitari condotti vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938-XVII;
Vista la graduatoria di merito delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta risultate idonee, determinata dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Veduti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi ai posti dei sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto, al 30 novembre 1938-XVII:

1) Madiai Ines . . . . con punti 54,255
2) Santini Gina . . . . » 51,504
3) Gambassini Tita . . . . » 50,741
4) Chelli Anna . . . . » 50,294
5) Guerrini Margherita . . . . » 50,173
6) Landi Rubigna . . . . » 49,312
7) Orlandini Orlandina . . . . » 49,226
8) Dini Dina . . . . » 47,736
9) Cappelli Lina . . . . » 47,347
10) Giacomini Medica . . . . » 47,300
11) Simoncelli Clotilde . . . . » 46,860
12) Salvadori Elsa . . . . » 46,192
13) Massini Luigina . . . . » 45,418
14) Tiglielli Alfea . . . . » 45,361
15) Picchi Ester . . . . » 43,245
16) Cristofori Ipermestra. . . . . . . » 41,863
17) Toni Ines . . . . » 40,023
18) Repenti Emilia . . . . » 39,012
19) Contri Diomira . . . . » 38,208

Grosseto, addì 27 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: PALMARDITA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938-XVII, approvata col proprio decreto di pari data n. 8301;

Viste le dichiarazioni contenute nelle singole domande di ammissione al concorso circa le condotte vacanti indicate nell'ordine di preferenza di ciascuna concorrente;
Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi ai posti dei sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del predetto concorso per il posto a fianco di ciascuna di esse indicato:
1) Madiai Ines, condotta di Follonica capoluogo;
2) Santini Gina, 1ª condotta di Pitigliano capoluogo;
3) Gambassini Tita, 1ª condotta di Campagnatico capoluogo;
4) Chelli Anna, condotta di Pancole e Montorgiali (Scansano);
5) Guerrini Margherita, condotta di Sassofortino (Roccastrada);
6) Landi Rubigna, condotta di Pari (Civitella Paganico);
7) Orlandini Orlandina, condotta di Travale (Montieri);
8) Dini Dina, condotta di Istia d'Ombrone (Grosseto);
9) Giacomini Medina, condotta di Tatti (Massa Marittima);
10) Cappelli Lina, condotta di Petricci (Roccalbegna).

Grosseto, addì 27 luglio 1940-XVIII

(2933) *Il prefetto*: PALMARDITA

REGIA PREFETTURA DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a n. 15 posti di ostetriche condotte vacanti al 30 novembre 1938, di cui al decreto prefettizio 19 dicembre 1938;
Riconosciuta la regolarità del procedimento;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 28;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti a n. 15 posti di ostetriche condotte vacanti al 30 novembre 1938.

1) Basilio Eugenia	con punti	61,000
2) Vaglio Armanda	»	58,000
3) Vaccaro Concettina	»	57,012
4) Spano Gelsomina	»	56,031
5) Saponaro Maria	»	55,093
6) Bottazzo Adele	»	55,012
7) Pescatori Gisella	»	54,093
8) Toselli Agrippina	»	54,012
9) Tafuro Anna	»	54,006
10) Dentoni Maria / 11) Aloisi Lucia — per età ex equo	»	54,000
12) Galasso Maria	»	53,056
13) Calò Candida	»	53,018
14) Camisa Enrica	»	53,000
15) Schiavone Maria	»	52,065
16) Verri Teresa	»	52,062
17) Covitti Rosa	»	52,050
18) Casarano Immacolata	»	52,006
19) Corchia Ermelinda	»	51,075
20) Laporta Clementina	»	50,075
21) Cavalli Giuseppina	»	50,037
22) Sebaste Virginia	»	50,031
23) Bisignano Maria	»	49,000
24) Piccinno Emma	»	48,062
25) Allegretti Elvira	»	47,087
26) Consiglio Francesca	»	45,037
27) Ruggiero Anna	»	44,075

Lecce, addì 29 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: PETRAGNANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il precedente decreto pari numero e data col quale si approva la graduatoria di merito del concorso a n. 15 posti di ostetriche condotte vacanti al 30 novembre 1938;
Viste le domande delle prime quindici graduate per quanto concerne la indicazione delle sedi in ordine di preferenza;
Visto ed applicato l'art. 55 del R. decreto 11 marzo n. 281;

Decreta:

Le ostetriche sottoindicate sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna indicata:
1) Basilio Eugenia, Lecce;
2) Vaglio Armanda, Novoli;
3) Vaccaro Concettina, S. Nicola;
4) Spano Gelsomina, Supersano;
5) Saponaro Maria, Nardò (Porto Cesareo);
6) Pescatori Gisella, Castrignano Capo;
7) Toselli Agrippina, Tricase (frazione);
8) Tafuro Anna, Casarano;
9) Dentoni Maria, Vernole (capoluogo);
10) Aloisi Lucia, Vernole (1ª frazione);
11) Calò Candida, Cutrofiano.
12) Schiavone Maria, Cons. Corsano-Tiggiano;
13) Covitti Rosa, Gagliano Capo;
14) Corchia Ermelinda, Surano;
15) Laporta Clementina, Cannole.

Il presente decreto, insieme a quello approvato della graduatoria, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà pubblicato nel Foglio degli annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 29 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: PETRAGNANI

(2932)

REGIA PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio decreto 26 aprile 1940-XVIII, n. 5002, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Ravenna, bandito con decreto prefettizio 20 giugno 1939, n. 7578;
Visto il proprio decreto 26 aprile 1940, n. 5002, con cui veniva nominato al posto stesso il dott. Albano Vincenzo di Giuseppe, primo graduato;
Ritenuto che il medesimo, con lettera 5 luglio u. s. ha dichiarato di rinunciare al posto;
Che il concorrente classificato al secondo posto della graduatoria di merito è il dott. Battaglia Arturo di Salvatore, residente a Viadana;
Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 24 e seguenti del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il precedente decreto prefettizio 26 aprile c. a., n. 5002, che provvedeva alla nomina del dott. Albano Vincenzo al posto di cui trattasi è revocato.

Il dott. Battaglia Arturo di Salvatore, nato a Termini Imerese il 27 maggio 1904, è nominato ufficiale sanitario del comune di Ravenna, in via di esperimento, per un biennio.

Il medesimo dovrà assumere servizio entro il termine di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto.

Ravenna, addì 19 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: PASSERINI

(2850)

REGIA PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visti i decreti prefettizi n. 39345 in data 31 dicembre 1938 e n. 1561 in data 1° febbraio 1939, con i quali si provvedeva a bandire pubblico concorso per i posti di ufficiale sanitario nei comuni di Cerignola e San Severo;
Visto il successivo decreto prefettizio n. 28733 in data 2 novembre 1939-XVIII, col quale venivano ammessi al concorso nove candidati;
Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1939, n. 20400.AG.30/19788 di composizione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visti i verbali originali dei lavori della Commissione giudicatrice trasmessi a questa Prefettura con la ministeriale n. 20400 AG. 30/19788 del 26 giugno 1940;
Visto l'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei a coprire i posti di ufficiale sanitario nei comuni di Cerignola e San Severo:

1) Dott. Guerra Corrado, con voti 146,52;

2) Dott. Cancellare Cosimo, con voti 131,15 (antemarcia, ufficiale di complemento, coniugato con due figli);

3) Dott. Niro Salvatore, con voti 131,15 (ex combattente, ufficiale di complemento, coniugato senza prole);

4) Dott. Ruggiero Francesco, con voti 130,62.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Regia prefettura e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 19 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: DOLFIN

(2934)

REGIA PREFETTURA DI LA SPEZIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visti i propri precedenti decreti n. 9143 in data 13 giugno c. a. relativi all'approvazione della graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee al concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in Provincia al 30 novembre 1938-XVII ed alla dichiarazione delle vincitrici del concorso predetto;
Ritenuto che la candidata Frezza Elda ha dichiarato espressamente di non accettare la condotta di Calice al Cornoviglio;
Tenuto presente l'ordine della graduatoria ed esaminate le domande delle concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle Sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, esse hanno inteso di concorrere;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Sacchelli Dina è dichiarata vincitrice del concorso di cui sopra ed alla predetta viene assegnata la condotta di Calice al Cornoviglio.

Il podestà del Comune interessato è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo del Comune e della Prefettura ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia.

La Spezia, addì 30 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: AVENANTI

(2931)

REGIA PREFETTURA DI APUANIA

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI APUANIA

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1938, n. 19061, col quale venne bandito un concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta nei comuni di Bagnone e Fivizzano;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso nominata con decreto Ministeriale 25 gennaio 1940;
Visto il proprio decreto in data 3 luglio 1940, n. 10126, con cui viene approvata la graduatoria presentata dalla Commissione giudicatrice;
Ritenuto che occorre procedere alla dichiarazione delle candidate vincitrici per ciascun posto messo a concorso secondo l'ordine delle preferenze segnate dalle candidate stesse nella domanda di ammissione al concorso;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso per i posti di ostetrica condotta nei comuni di Bagnone e Fivizzano le ostetriche Borghini Bianca e Pierucci Emma in Menconi

La ostetrica Borghini Bianca prima in graduatoria è dichiarata vincitrice per il posto di Bagnone da lei segnalato per primo nella domanda di concorso.

La ostetrica Pierucci Emma in Menconi seconda in graduatoria è dichiarata vincitrice per il posto di ostetrica condotta nel comune di Fivizzano.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dei comuni di Bagnone e Fivizzano.

Apuania, addì 25 luglio 1940-XVIII

Il Prefetto.

(2939)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.